



CAMERA DI COMMERCIO  
BRINDISI-TARANTO

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI  
BRINDISI-TARANTO**

**BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE  
ANNO 2025**



## PARTE GENERALE DEL BANDO

### ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi-Taranto, di seguito Camera di commercio di Brindisi-Taranto, alla luce della legge n. 580/1993, come modificata dal D.lgs. n. 219/2016, e successivi interventi normativi sull'internazionalizzazione, intende promuovere la competitività delle MPMI (micro, piccole e medie imprese) che hanno sede legale nel territorio di propria competenza attraverso il sostegno all'acquisizione di servizi per favorire l'avvio o lo sviluppo del commercio internazionale.
2. Il presente Bando intende rafforzare le capacità delle imprese di operare sui mercati esteri. Obiettivo è quello di favorire la crescita della competitività delle MPMI del territorio – appartenenti a tutti i settori economici – attraverso l'individuazione di nuovi canali distributivi, il potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera, l'acquisizione ed il rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie all'esportazione, la protezione del marchio d'impresa, l'accrescimento delle capacità manageriali dell'impresa attraverso attività formativa mirata, lo sviluppo delle competenze interne attraverso l'utilizzo di temporary export manager e/o digital export manager, lo sviluppo di canali e strumenti di promozione all'estero attraverso la realizzazione di B2B virtuali e/o in presenza tra buyer internazionali ed operatori nazionali, l'organizzazione di eventi di incoming e di accompagnamento all'estero, l'avvio e lo sviluppo della gestione di business online attraverso l'utilizzo ed il corretto posizionamento su piattaforme/marketplace/sistemi di smart payment internazionali, la realizzazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua estera per favorire le attività di e-commerce, la partecipazione a fiere o eventi con finalità commerciale all'estero o anche a fiere internazionali in Italia.
3. Il presente Bando, inoltre, si pone quale acceleratore in grado di favorire la collaborazione delle MPMI lungo filiere orizzontali o verticali per l'export, al fine di accrescerne la competitività anche attraverso la definizione di piani congiunti e azioni di marketing o di promozione internazionale in comune.

### ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio di Brindisi-Taranto ammontano a **€ 160.000,00**. Le agevolazioni saranno erogate sotto forma di voucher.
2. I voucher avranno un importo massimo pari a **€ 5.000,00** e l'entità massima dell'agevolazione non potrà superare il 70% delle spese ammissibili. L'investimento minimo ritenuto ammissibile all'agevolazione non potrà essere inferiore a € 2.000,00 al netto di IVA.
3. La Camera di commercio di Brindisi-Taranto, al fine di garantire l'allocazione ottimale delle risorse in funzione delle effettive richieste, si riserva la facoltà di:
  - riaprire i termini di scadenza del Bando prolungandone gli effetti in caso di non esaurimento delle risorse disponibili;
  - incrementare lo stanziamento tramite apposito provvedimento;
  - chiudere il Bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse.



4. Alle imprese in possesso del rating di legalità<sup>1</sup> verrà riconosciuta una premialità di € 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti temporanei di importo limitato di cui all'art. 9.
5. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4%, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

### ARTICOLO 3 – AMBITI DI INTERVENTO

Ai fini del riconoscimento dei contributi previsti dal presente Bando, i progetti operativi dovranno ricomprendere uno o più dei seguenti ambiti di attività:

**(A) percorsi di rafforzamento della presenza all'estero, quali ad esempio:**

- i servizi di analisi e orientamento specialistico per facilitare l'accesso ed il radicamento sui mercati esteri, per individuare nuovi canali e buyer;
- il potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera, compresa la progettazione, predisposizione, revisione, traduzione dei contenuti di cataloghi/brochure/presentazioni aziendali, stampa cataloghi;
- l'ottenimento e/o il rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie all'esportazione nei Paesi esteri o a sfruttare determinati canali commerciali: consulenza finalizzata all'ottenimento di certificazioni specifiche per l'estero e costi relativi al rilascio delle certificazioni;
- la protezione del marchio dell'impresa all'estero: consulenza finalizzata alla registrazione di marchi all'estero e costi relativi alla registrazione del marchio;
- l'accrescimento delle capacità manageriali dell'impresa attraverso attività formative a carattere specialistico;
- lo sviluppo delle competenze interne attraverso l'utilizzo in impresa di temporary export manager (TEM) e digital export manager in affiancamento al personale aziendale;

**(B) lo sviluppo di canali e strumenti di promozione all'estero (a partire da quelli innovativi basati su tecnologie digitali), quali ad esempio:**

- la realizzazione di "virtual matchmaking", ovvero lo sviluppo di percorsi (individuali o collettivi) di incontri d'affari e B2B virtuali tra buyer internazionali e operatori nazionali, anche in preparazione ad un'eventuale attività di incoming e outgoing futura;
- l'avvio e lo sviluppo della gestione di business on line, attraverso l'utilizzo ed il corretto posizionamento su piattaforme e-commerce/marketplace/sistemi di smart payment internazionali;
- traduzione dei contenuti del sito internet dell'impresa, ai fini dello sviluppo di attività di promozione a distanza;
- la realizzazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua estera per favorire le attività di e-commerce;
- la partecipazione a fiere o eventi con finalità commerciale all'estero (sia in Paesi UE che extra UE) o anche a fiere internazionali in Italia: limitatamente alle fiere in Italia si fa esclusivo riferimento alle fiere con qualifica internazionale certificata presenti nell'elenco del calendario ufficiale approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,

<sup>1</sup> Decreto legge n. 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge n. 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 62/2012.



secondo le date effettive di svolgimento, così come aggiornate dagli Enti organizzatori (<https://www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche-2662/>). Le spese per la partecipazione alla fiera sono ammissibili solo se l'impresa partecipa come espositore diretto (non sono ammesse le spese per partecipazioni indirette e, pertanto, non sono ammissibili se fatturate da agenti, distributori o importatori dell'impresa beneficiaria) o se la partecipazione avviene nell'ambito di collettive organizzate da Enti Pubblici, Consorzi o Associazioni rappresentative di interessi collettivi;

**(C) partecipazione a progetti di incoming e missioni economiche all'estero:**

- ricerca di partner, fornitori, agenti o distributori esteri ai fini della definizione di incontri d'affari con il supporto di Agenzie e/o Enti in Italia con provata esperienza (Promos, CCIE – Assocamerestero, ICE, ITA-Italian Trade Agency, ...) in Italia o in Paesi esteri;
- assistenza agli incontri all'estero da parte di personale qualificato, interpretariato e traduzione;
- noleggio e allestimento sale per incontri, transfer in loco e altre spese direttamente legate alla missione;
- servizio di trasporto del materiale da allestimento ed espositivo fatturato da soggetti terzi e relativo a soli mezzi commerciali (non sono ammesse spese a carico del beneficiario per pedaggi, carburanti, parcheggi, ...);
- attività di interpretariato e segreteria con personale esterno all'impresa incaricato specificamente per l'evento fieristico;
- partecipazione ad iniziative promozionali e di marketing a pagamento previste dal programma ufficiale della fiera (workshop, B2B, outgoing, ...), comprese quelle rivolte all'incontro con buyer esteri, proposte, organizzate o partecipate da Agenzie e/o Enti in Italia (Promos, CCIE – Assocamerestero, ICE, ITA-Italian Trade Agency, ...) in Italia o in Paesi esteri.

#### ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese di tutti i settori che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:

- a) siano Micro, Piccole o Medie imprese, come definite dall'Allegato I del regolamento UE n. 651/2014<sup>2</sup>;
- b) abbiano sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Brindisi-Taranto e siano iscritte al Registro delle imprese<sup>3</sup>;
- c) siano attive da almeno 6 mesi alla data di pubblicazione del Bando;
- d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale (ai fini del presente Bando eventuali versamenti omessi o incompleti, anche relativi ad annualità precedenti, unitamente ad eventuali cartelle esattoriali emesse, dovranno essere sanati entro la data di invio della domanda pena l'esclusione);

<sup>2</sup> Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

<sup>3</sup> Sono escluse dalla partecipazione le associazioni e gli altri enti od organismi che non esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa e che, quindi, non sono iscritte al Registro delle imprese.



- e) non siano sottoposte a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione giudiziale, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, scioglimento volontario, piano di ristrutturazione dei debiti o altra situazione equivalente;
- f) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
- g) abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- h) siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- i) non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Brindisi-Taranto ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135<sup>4</sup>;
- j) siano profilate sulla piattaforma Progetto SEI - Sostegno all'Export dell'Italia al link [www.sostegnoexport.it](http://www.sostegnoexport.it), cliccando sul box "Registra la tua impresa", compilando il questionario di profilazione.

I requisiti di cui al comma 1, lettere da b) a i), devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del voucher.

#### ARTICOLO 5 – SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

1. I voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.
2. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo**. In caso di eventuale presentazione di più domande sarà tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico; le altre domande verranno automaticamente escluse.
3. In caso di imprese tra loro collegate<sup>5</sup> e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti<sup>6</sup>, una sola di queste potrà accedere al Bando (la prima in ordine cronologico).

<sup>4</sup> Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

<sup>5</sup> Ad titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il titolare non deve risultare anche socio amministratore di società di persone, socio di maggioranza o amministratore di società di capitali partecipanti al bando;
- coincidenza di amministratori di società/soggetti giuridici partecipanti al bando;
- la maggioranza dei soci in caso di società di capitali o cooperative non coincida con la maggioranza dei soci di altre società partecipanti al bando;
- non abbiano dichiarato agli atti del Registro imprese la medesima sede legale di altra impresa partecipante.

<sup>6</sup> Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e



## ARTICOLO 6 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI

1. I fornitori di beni e/o servizi non possono essere soggetti beneficiari della domanda di contributo.
2. I fornitori di beni e/o di servizi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile – e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

## ARTICOLO 7 – SPESE AMMISSIBILI E SPESE NON AMMISSIBILI

1. **Sono ammissibili le spese** per:
  - a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a uno o più ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale tra quelli previsti all'articolo 3 del presente Bando;
  - b) acquisto o noleggio di beni e servizi strumentali funzionali allo sviluppo delle iniziative di cui al suddetto articolo 3;
  - c) realizzazione di spazi espositivi (virtuali o fisici, compreso il noleggio e l'eventuale allestimento, nonché l'interpretariato e il servizio di hostess) e incontri d'affari, comprendendo anche la quota di partecipazione/iscrizione e le spese per l'eventuale trasporto dei prodotti (compresa l'assicurazione).
2. **Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili** quelle per:
  - a) soggiorno (vitto e alloggio), viaggio (compreso taxi e navette) e rappresentanza;
  - b) produzione di campionature;
  - c) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
  - d) servizi per l'acquisizione di certificazioni non direttamente collegate all'attività di vendita all'estero (es. ISO, EMAS, ...);
  - e) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
  - f) spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie dal Legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali.
  - g) tutte le spese non previste tra quelle ammissibili.
3. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, pena la non ammissibilità, il riferimento a quali ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale tra quelli indicati all'articolo 3 del presente Bando si riferisce la spesa.
4. **Tutte le spese possono essere sostenute a partire dalla data di apertura del Bando e non oltre il 15/10/2025. Nel caso di partecipazione ad una manifestazione fieristica nell'anno 2025, saranno considerate ammissibili le spese sostenute dal 01/01/2025 fino al 15/10/2025.**
5. Relativamente ai servizi di consulenza e formazione, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente di fornitori che dimostrino di aver maturato esperienza nell'ambito dei servizi/attività oggetto di intervento da almeno un anno.
6. Le imprese che, pur avendo sostenuto costi, non abbiano partecipato alla manifestazione



fieristica, per qualsivoglia motivo, non saranno ammesse a contributo. La partecipazione effettiva alla fiera è condizione essenziale per aver diritto al contributo.

7. Le spese per la partecipazione alle fiere sono ammissibili solo se l'impresa partecipa direttamente come espositore, sia per le manifestazioni in presenza che digitali (non sono ammesse le spese per partecipazioni indirette tramite imprese del gruppo e relativi marchi o altri soggetti).

8. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

#### ARTICOLO 8 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi in regime "de minimis" sulla base del nuovo Regolamento n. 2023/2831 e n. 1408/2013 del 18/12/2013, come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21/2/2019 e dal Regolamento n. 2024/3118 del 10/12/2024.

2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa unica<sup>7</sup> non può superare i massimali pertinenti nell'arco dei tre anni precedenti.

3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

#### ARTICOLO 9 – CUMULO

L'aiuto concesso **non è cumulabile** con altri interventi agevolativi ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

#### ARTICOLO 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dal dalle **ore 11:00 del 03/03/2025 alle ore 23:59:00 del 07/04/2025**.

2. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

3. L'invio della pratica può anche essere delegato ad un intermediario abilitato.

4. Alla pratica telematica relativa alla domanda di contributo dovrà essere allegato:

a) MODELLO BASE generato dal sistema (formato \*.xml) che dovrà essere firmato

<sup>7</sup> Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.





- digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
- b) MODULO DI DOMANDA, disponibile sui siti internet [www.brta.camcom.it](http://www.brta.camcom.it), [www.camcomtaranto.com](http://www.camcomtaranto.com) e [www.br.camcom.it](http://www.br.camcom.it) compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente del legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo;
  - c) PREVENTIVI DI SPESA: i preventivi devono essere redatti con gli importi in euro, in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente, dai quali si evincano con chiarezza le singole voci di costo che concorrono a formare l'investimento (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi);
  - d) il Report di self-assessment di maturità digitale compilato "Selfi4.0" (il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID: [www.puntoimpresadigitale.camcom.it](http://www.puntoimpresadigitale.camcom.it));
5. Non saranno considerate ammissibili le domande firmate da un soggetto diverso dal rappresentante legale.
6. Sui siti internet [www.brta.camcom.it](http://www.brta.camcom.it), [www.camcomtaranto.com](http://www.camcomtaranto.com) e [www.br.camcom.it](http://www.br.camcom.it) sono reperibili le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.
7. La domanda di contributo prevede l'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00. Il pagamento della suddetta imposta dovrà essere effettuato esclusivamente tramite F23; pertanto, dovrà essere allegata alla pratica telematica copia del modello F23 quietanzato. Il fac-simile del modello F23 relativo al versamento dell'imposta di bollo è disponibile sui siti internet [www.brta.camcom.it](http://www.brta.camcom.it), [www.camcomtaranto.com](http://www.camcomtaranto.com) e [www.br.camcom.it](http://www.br.camcom.it).
8. Successivamente all'invio della domanda, tutte le comunicazioni da parte della Camera di commercio saranno inviate a mezzo PEC al domicilio digitale dell'impresa.
9. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

#### ARTICOLO 11 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. È prevista una procedura a sportello valutativa (di cui all'art. 5, comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. L'ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili previa verifica di ammissibilità ai sensi di quanto previsto dal presente Bando.
3. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
4. È facoltà del Servizio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.
5. L'ordine di precedenza nella graduatoria è determinato dall'ordine cronologico di ricezione della pratica telematica da parte della Camera di commercio di Brindisi- Taranto, attestato dalla data e orario assegnato dal sistema WebTelemaco.
6. Completata l'istruttoria, il RUP approverà l'elenco delle imprese ammesse a contributo con i relativi importi. Sarà cura della Camera di commercio dare comunicazione all'impresa beneficiaria dell'ammissione a contributo.
7. Al raggiungimento della dotazione finanziaria del presente Bando, le domande residuali potranno non essere istruite per esaurimento dei fondi disponibili.





8. Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o riduzione di importo in sede di esame delle rendicontazioni finali, la Camera di commercio, tenuto conto dell'entità delle risorse rese disponibili e del numero di domande inizialmente escluse per esaurimento dei fondi, si riserva la possibilità di procedere all'istruttoria delle istanze giacenti secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto delle modalità di concessione del contributo, provvedendo contestualmente, con determinazione dirigenziale, allo scorrimento della graduatoria e a fissare nuovi termini di presentazione delle rendicontazioni finali secondo la tempistica che sarà all'uopo determinata.

#### ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo di cui all'articolo 7 comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c);
- d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- e) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese o al fornitore indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo [cameradicommercio@pec.brta.camcom.it](mailto:cameradicommercio@pec.brta.camcom.it). Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio di Brindisi-Taranto. A tale proposito si precisa che non saranno accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio di Brindisi-Taranto successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;
- f) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità.

#### ARTICOLO 13 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 12 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione da parte dell'impresa beneficiaria mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sui siti internet [www.brta.camcom.it](http://www.brta.camcom.it), [www.camcomtaranto.com](http://www.camcomtaranto.com) e [www.br.camcom.it](http://www.br.camcom.it) sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) MODELLO BASE GENERATO DAL SISTEMA (formato \*.xml);
- b) MODULO DI RENDICONTAZIONE disponibile sui siti internet [www.brta.camcom.it](http://www.brta.camcom.it), [www.camcomtaranto.com](http://www.camcomtaranto.com) e [www.br.camcom.it](http://www.br.camcom.it) compilato in ogni sua parte (da salvare o scansionare).

Alla pratica telematica relativa alla rendicontazione di contributo dovrà essere allegata inoltre la seguente documentazione:



- a) COPIA DELLE FATTURE E DEGLI ALTRI DOCUMENTI DI SPESA, debitamente quietanzati e riportanti la dicitura “Spesa a valere sul Bando Internazionalizzazione della Camera di commercio di Brindisi-Taranto – Anno 2025” e il codice CUP risultante dall’atto di concessione del contributo. Si richiama l’attenzione sull’obbligo, confermato dal comma 6 dell’art. 5 del D.L. n. 13/2023, di riportare il CUP, contenuto nell’atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell’incentivo, nelle fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici. Nel caso di fatture emesse prima della concessione dell’agevolazione, il beneficiario dell’agevolazione, in fase di rendicontazione, dovrà dimostrare di aver provveduto all’emissione di un documento elettronico integrativo trasmesso attraverso il sistema di interscambio di Agenzia delle Entrate; il citato documento dovrà essere conservato, unitamente alla fattura originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019 e debitamente trasmesso, congiuntamente a tutta la restante documentazione, in fase di rendicontazione;
- b) COPIE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili. Sono ammessi esclusivamente i pagamenti eseguiti dal beneficiario in forma di R.I.BA o bonifico bancario. La documentazione bancaria deve attestare l’effettiva esecuzione del pagamento con distinta del bonifico eseguito con l’indicazione del codice CRO oppure TRN o altro codice identificativo, comprensiva di estratto conto. Non saranno ammessi pagamenti in contanti o assegni;
- c) NEL CASO DI ATTIVITA’ FORMATIVA, dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di frequenza per almeno l’80% del monte ore complessivo ed il programma;
- d) PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE in Italia o all’estero, copia della pagina del catalogo degli espositori nel quale figurì l’impresa richiedente e documentazione fotografica inerente la partecipazione;
- e) RELAZIONE FINALE, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa beneficiaria del voucher, di consuntivazione delle attività realizzate che evidenzia – in particolare – il collegamento tra gli interventi realizzati, eventuali beni e servizi strumentali acquistati. In caso di consulenza, la relazione finale è sostituita da un elaborato redatto dal consulente, illustrativo dell’attività svolta e dei risultati conseguiti.

2. Tale **documentazione** potrà essere inviata telematicamente **dalla data di pubblicazione delle domande ammesse e non oltre il termine del 30/10/2025**, pena la decadenza dal voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza dal voucher.

#### ARTICOLO 14 – CONTROLLI

La Camera di commercio di Brindisi-Taranto si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

#### ARTICOLO 15 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:



- a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
  - b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 13;
  - c) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
  - d) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
  - e) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

#### ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il dr. Alcide Bruschi.

#### ARTICOLO 17 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di commercio intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese e l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dall'ufficio internazionalizzazione con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio (comprese le persone fisiche componenti i Nuclei di valutazione di cui all'art. 11) nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.



I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:

a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta [cameradicommercio@pec.brta.camcom.it](mailto:cameradicommercio@pec.brta.camcom.it) con idonea comunicazione;

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

7.  **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Brindisi-Taranto, con sede a Taranto in Viale Virgilio n. 152, contattabile all'indirizzo PEC [cameradicommercio@pec.brta.camcom.it](mailto:cameradicommercio@pec.brta.camcom.it). Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali), contattabile alla mail [rpd@brta.camcom.it](mailto:rpd@brta.camcom.it).